



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI, SULLE SOCIETA' E SUL SISTEMA CAMERALE

Divisione VII – Ordinamento del sistema camerale e pubblicità legale d'impresa.

PROT. 275367 DEL 4/12/2020

ALLA DR.SSA . . . *OMISSIS* . . .

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA  
Uffici del registro delle imprese  
Via PEC

LETTERA CIRCOLARE

e. per conoscenza:

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

Oggetto: **Requisito ex art. 4, comma 1, lett. b), del DL 3/2015 (certificazione di bilancio per le PMI innovative) - Richiesta chiarimenti.**

*Rif. messaggio di posta elettronica del 26/11/2020*

Con messaggio di posta elettronica del 26/11/2020 codesto Professionista, avendo rilevato posizioni discordanti, sul punto, presso alcune camere di commercio, chiede lumi sulla corretta interpretazione della norma in oggetto, in particolare alla luce delle indicazioni fornite dalla scrivente con circolare n. 3682/C del 3/09/2015.

Evidenzia, in particolare, codesto Professionista, che presso una Camera di commercio è stato segnalato che il requisito in oggetto non potrebbe essere soddisfatto mediante la revisione legale svolta ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, cod. civ. (secondo cui <<Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro>>), essendo, invece, necessario, in ogni caso, che la stessa sia svolta da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale. Richiama, detta Camera, a supporto di tale posizione, la citata circolare n. 3682/C.

Altra Camera afferma, invece, concordemente con codesto Professionista, che qualora le funzioni di revisione siano espletate dal collegio sindacale, con redazione della certificazione del bilancio, è ammessa la possibilità di iscrizione nella sezione speciale PMI innovative anche senza



l'esplicita nomina di un revisore persona fisica o società di revisione. Naturalmente, segnala detta Camera, sia nella domanda di prima iscrizione, sia nelle conferme degli anni successivi, sarà necessario che l'approvazione del bilancio sia accompagnata da una relazione del collegio sindacale il quale affermi di aver svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e ss. c.c., che quelle previste dall'art. 2409-bis e che detta relazione sia redatta in conformità alle previsioni dell'art. 14 del DLGS 39/2010.

Al riguardo, non si può che concordare con codesto Professionista e con la Camera in ultimo richiamata circa il fatto che la richiesta certificazione di bilancio, ai fini della iscrizione e della permanenza nella sezione speciale in questione, possa ottenersi nelle forme previste dal citato art. 2409-bis, ovverosia nominando un revisore persona fisica o una società di revisione, ai sensi del comma 1, oppure, ove ne ricorrano i presupposti, affidando tale funzione al collegio sindacale, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2409-bis, trattandosi in ogni caso, come recita la rubrica di tale articolo, di "Revisione legale dei conti".

In tal senso vanno, secondo ogni evidenza, interpretate le pertinenti indicazioni contenute nella citata circolare n. 3682/C del 2015.

*Firmato elettronicamente*  
IL DIRIGENTE  
Marco Maceroni